



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1553 del 24/10/2024**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL QUINTO RATEO ANNO 2024 DELL'IMPOSTA DI BOLLO DA ASSOLVERSI IN MODO VIRTUALE TRASPORTI ECCEZIONALI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Visti:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 2089 del 22.12.2023 relativa al conferimento dell'incarico ad elevata qualificazione denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale" e relativa delega per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Preso atto che:

- con delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il

triennio 2024 – 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbisogni del Personale;

- con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
- con Decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 – 2026 e con Decreto n.16 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026;

Considerato che:

- l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, se formati in Italia;
- il comma 597 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), ha modificato la modalità di presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale contenuta nell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, introducendo novità che investono gli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale;
- a partire dal 01 gennaio 2015, tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione;

Preso atto inoltre che in data 22 novembre 2013 con atto prot. n. 78481, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma - ha autorizzato l'Amministrazione Provinciale di Parma ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale dovuta su domande ed autorizzazioni rilasciate a decorrere da tale data;

Dato atto:

- che in data 8 febbraio 2024 è pervenuta la notifica dell'avviso n. 00075465773 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma – acquisita agli atti con Prot. Gen. n. 3693/2024 con la quale la stessa ha comunicato all'Amministrazione Provinciale la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta per l'anno 2023 e gli importi da versare per l'anno 2024;
- che è necessario ed urgente procedere all'impegno della spesa per il pagamento del 5° rateo dell'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale per l'anno 2024 quantificata nella comunicazione di cui sopra in € 12.250,66;

Verificato che nel Bilancio di previsione 2024-2026 anno 2024 come sopra approvato è stato iscritto al Capitolo 712500148000 Titolo I – Missione 10 ( trasporto e diritto alla mobilità) prog. 2 (trasporto pubblico locale) codice bilancio U 1020102001, lo stanziamento necessario per offrire copertura alle spese del Servizio relative ai pagamenti dell'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale;

Ritenuto necessario procedere al pagamento del 5° rateo dell'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale per l'anno 2024 quantificata nell'avviso di cui sopra in € 12.250,66;

Stabilito che si procederà con ulteriori atti all'integrazione dell'impegno di spesa n. 340/2024, assunto con determina n. 177/2024, a copertura dei successivi ratei dell'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale per l'anno 2024 per le ragioni sopra indicate e comunque nel rispetto

dei termini di scadenza indicati nell'avviso n. 00075465773 dell'8 febbraio 2024 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma;

Dato atto di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016, come previsto dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto altresì:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 22 del 04/06/2018;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con D.P. n.290 del 12/12/2022.;
- il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Parma approvato con atto D.P. n.229/2015;

#### DETERMINA

- di registrare un'integrazione pari ad € 12.250,66 all'impegno di spesa n. 340/2024 assunto con determina n. 177/2024 a carico del capitolo 712500148000 - TRASPORTI ECCEZIONALI Bollo virtuale - del Bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024;
- di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;
- di confermare che la spesa è finanziata con l'entrata derivante da autorizzazioni TE e prevista al titolo III° tipologia 100 capitolo 560000563000/0 - INTROITO BOLLO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' TRASPORTI ECCEZIONALI del Bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024, accertamento n. 70/2024 attualmente pari ad € 65.000,00;
- di liquidare la spesa complessiva di €. 12.250,66 a copertura degli oneri connessi all'imposta di bollo da assolversi in modo virtuale per le domande ed autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Trasporti Eccezionali relativa al 5° rateo dell'anno 2024, secondo le scadenze e gli importi indicati nell'avviso n. 00075465773 dell'8 febbraio 2024 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma;
- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2024;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 3740 / 2024**

Esercizio 2024

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2024

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	712500148000 / 0 TRASPORTI ECCEZIONALI Bollo virtuale (E 560000563000)	Variazione Impegno 340 / 2024	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 02 - Trasporto pubblico locale	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 1020102 - Imposta di registro e di bollo 1020102001 - Imposta di registro e di bollo	12.250,66
Totale Variazione Impegni					12.250,66



Direzione Provinciale di PARMA  
Ufficio Territoriale di PARMA  
(Codice ufficio TGV )  
Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00075465773

PROVINCIA DI PARMA  
STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15/  
43123 PARMA PR  
In qualità di Dichiarante

Direzione Provinciale di PARMA  
 Ufficio Territoriale di PARMA  
 (Codice ufficio TGV )  
 Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00075465773

## AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE

**Spett.le**

PROVINCIA DI PARMA  
 80015230347  
 STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15/ 43123 PARMA

con questo avviso Le comunichiamo la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta per l'anno 2023 la liquidazione provvisoria dell'imposta per l'anno in corso e gli importi dei relativi versamenti da effettuare, determinati in relazione alla sua dichiarazione presentata con protocollo telematico n. 240129100451110830000001

Totale imposta dichiarata per l'anno 2023	73.504,00€
Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2023	78.736,00€
Saldo imposta 2023 ("-" a credito, "+" a debito)	-5.232,00€
Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2024	73.504,00€
Acconto versato per l'anno 2024	0,00€
Acconto - Credito da anni precedenti	0,00€
Credito residuo saldo anni precedenti	0,00€
Altri crediti	0,00€
Acconto dovuto per l'anno 2025	0,00€
Credito di acconto da riportare anno successivo	0,00€
Credito residuo saldo da riportare anno successivo	0,00€

Nella tabella seguente trova gli importi da versare per il 2024

Ratei 2024	Scadenza ordinaria	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importo a debito	Cod. ufficio	Cod. atto
1° rata	29-02-2024	2505	0106	2024	7.018,66€	TGV	00075465773
2° rata	30-04-2024	2505	0206	2024	12.250,66€	TGV	00075465773
3° rata	01-07-2024	2505	0306	2024	12.250,66€	TGV	00075465773
4° rata	02-09-2024	2505	0406	2024	12.250,66€	TGV	00075465773
5° rata	31-10-2024	2505	0506	2024	12.250,66€	TGV	00075465773
6° rata	31-12-2024	2505 9400	0606 -	2024 2024	12.250,66€ <b>8.75€ (*)</b>	TGV TGV	00075465773
<b>Acconto 2025</b>		2506	-	2025	0,00€	TGV	00075465773

(\*) se la notifica avviene a mezzo PEC non sono dovute le spese di notifica

Nel calcolo dei versamenti da effettuare abbiamo tenuto conto dell'indicazione espressa in dichiarazione in merito alle modalità di scelta di scomputo dell'acconto, qualora versato.

Il responsabile del procedimento è: DAVIDE MESSINA

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)

CINZIA ZITELLA

firmato digitalmente, un esemplare è conservato presso l'ufficio emittente

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale PADOVANO ELIO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CINZIA ZITELLA il 08/02/2024 10:56:58

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare nei termini i versamenti indicati nella tabella degli importi da versare per il 2024 presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 ordinario. Tale modello deve essere compilato riportando i dati indicati nella tabella stessa, in particolare il codice atto.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

### 4) Ricorso e reclamo

*Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli

interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

#### *A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione [provinciale/regionale] che ha emesso l'atto.

#### *Come notificare il ricorso*

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite **invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:**

[dp.Parma@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.Parma@pce.agenziaentrate.it)

#### *Dati da indicare nel ricorso*

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione [provinciale/regionale] contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).



Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione [provinciale/regionale] che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

#### *Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero “Dati generali”, “Ricorrenti”, “Rappresentanti”, “Difensori”, “Domicilio Eletto”, “Parti Resistenti”, “Atti impugnati”, “Documenti”, “Calcolo CU” e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell’atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Importante:** se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

Determinazione Dirigenziale n. **1553 / 2024**

Proposta n. 3740/2024

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL QUINTO RATEO ANNO 2024 DELL'IMPOSTA DI BOLLO DA ASSOLVERSI IN MODO VIRTUALE TRASPORTI ECCEZIONALI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 712500148000/0 - 5a RATA IMPOSTA DI BOLLO*

*Cod.V Livello 1020102001*

*- Var. Impegno n.340/2024 – euro €12.250,66*

----

Parma, li 24/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
SCHIANCHI PAOLO  
con firma digitale